

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1 del 02/01/2025
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA SC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI IMOLA (BO), VIA VITTORIO VENETO N. 13 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA PANA N. 10 E VIA BISAURA N. 20 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA (PUNTO 3.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7497 del 30/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno due GENNAIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA SC** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI IMOLA (BO), VIA VITTORIO VENETO N. 13 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA PANA N. 10 E VIA BISAURA N. 20 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'**ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA** (PUNTO 3.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) - **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto **Cooperativa Ceramica D'Imola sc**, avente sede legale in Comune di Imola (BO), via Vittorio Veneto n. 13 (P.IVA 00498281203), risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-300 del 19/01/2018 e smi per l'esercizio dell'installazione IPPC di produzione di prodotti ceramici mediante cottura (di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), sita in Comune di Faenza, via Pana n. 10 e via Bisaura n. 20;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 300 del 19/01/2018 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 11/10/2024 (acquisita con PG/2024/185334 del 14/10/2024), riguardante:

- la sospensione provvisoria dell'utilizzo del cogeneratore a servizio del reparto di produzione impasti e il suo utilizzo provvisorio per il riscaldamento nel periodo invernale, indicativamente da dicembre a febbraio, del capannone M;
- l'aggiornamento delle metodiche di analisi e campionamento di alcuni parametri relativi alle emissioni in atmosfera,
- l'installazione di un nuovo sistema di rilevamento e registrazione automatica della temperatura, costituito da sonde di bypass, sui camini di emergenza dei quattro forni;
- l'aggiornamento della planimetria "Materie prime e rifiuti" contenente l'indicazione di tutte le vasche interrate presenti nello stabilimento;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di

competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 04/11/2024 (acquisita con PG/2024/199281 del 05/11/2024), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE-SAC di Ravenna con comunicazione PG/2024/196823 del 30/10/2024;

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica il gestore prospetta in particolare le seguenti modifiche:

- la sospensione provvisoria dell'utilizzo del cogeneratore a servizio del reparto di produzione impasti e il suo utilizzo provvisorio per il riscaldamento nel periodo invernale, indicativamente da dicembre a febbraio, del capannone M. In particolare a seguito della crisi del comparto ceramico degli ultimi anni, Cooperativa Ceramica D'Imola ha deciso di ottimizzare la produzione sui diversi stabilimenti di proprietà (Imola, Borgo Tossignano e Faenza), in un'ottica di contenimento dei costi di produzione, sospendendo provvisoriamente il reparto di produzione impasti dello stabilimento di Faenza, per consentire una maggiore saturazione della produzione negli altri due stabilimenti (Imola e Borgo Tossignano). Di conseguenza i fumi prodotti dal cogeneratore non saranno più inviati all'atomizzatore del reparto di produzione impasti, per essere poi emessi in atmosfera dal punto di emissione E33 (Atomizzatore), che verrà sospeso. Il cogeneratore verrà invece utilizzato provvisoriamente (fino alla riattivazione del reparto di produzione impasti) per il riscaldamento nel periodo invernale, indicativamente da dicembre a febbraio, del capannone M, e i fumi generati verranno emessi in atmosfera dal punto di emissione E52, che nell'assetto attualmente autorizzato con DET-AMB-2018-300 del 19/01/2018 e smi aveva una funzione di by-pass, in condizioni di emergenza;
- l'aggiornamento delle metodiche di analisi e campionamento di alcuni parametri relativi alle emissioni in atmosfera,
- l'installazione di un nuovo sistema di rilevamento e registrazione automatica della temperatura, costituito da sonde di bypass, sui camini di emergenza dei quattro forni;
- l'aggiornamento della planimetria "Materie prime e rifiuti" contenente l'indicazione di tutte le vasche interrate presenti nello stabilimento;

CONSIDERATO che la variazione impiantistica comunicata non necessita di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, come comunicato dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni con nota PG/2024/159429 del 04/09/2024;

ACQUISITO con PG/2024/210090 del 20/11/2024 il parere espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota PG/2024/189338 del 21/10/2024;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione

comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la Determinazione del Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-300 del 19/01/2018 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-300 del 19/01/2018 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta Cooperativa Ceramica D'Imola sc, avente sede legale in Comune di Imola (BO), via Vittorio Veneto

n. 13 (P.IVA 00498281203) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Faenza, via Pana n. 10 e via Bisaura n. 20, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il paragrafo B2) dell'Allegato alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-300 del 19/01/2018 e smi come segue:

B2) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 11/10/2024 (acquisita con PG/2024/185334 del 14/10/2024), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-3018-300 del 19/01/2018 e smi con versamento effettuato in data 04/10/2024 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2018-300 del 19/01/2018 e smi, è da considerare l'attuazione delle seguenti variazioni:

- la sospensione provvisoria dell'utilizzo del cogeneratore a servizio del reparto di produzione impasti e il suo utilizzo provvisorio per il riscaldamento nel periodo invernale, indicativamente da dicembre a febbraio, del capannone M. In particolare a seguito della crisi del comparto ceramico degli ultimi anni, Cooperativa Ceramica D'Imola ha deciso di ottimizzare la produzione sui diversi stabilimenti di proprietà (Imola, Borgo Tossignano e Faenza), in un'ottica di contenimento dei costi di produzione, sospendendo provvisoriamente il reparto di produzione impasti dello stabilimento di Faenza, per consentire una maggiore saturazione della produzione negli altri due stabilimenti (Imola e Borgo Tossignano). Di conseguenza i fumi prodotti dal cogeneratore non saranno più inviati all'atomizzatore del reparto di produzione impasti, per essere poi emessi in atmosfera dal punto di emissione E33 (Atomizzatore), che verrà temporaneamente sospeso. Il cogeneratore verrà invece utilizzato provvisoriamente (fino alla riattivazione del reparto di produzione impasti) per il riscaldamento nel periodo invernale, indicativamente da dicembre a febbraio, del capannone M, e i fumi generati verranno emessi in atmosfera dal punto di emissione E52, che nell'assetto attualmente autorizzato con DET-AMB-2018-300 del 19/01/2018 e smi aveva una funzione di by-pass, in condizioni di emergenza. Si precisa che il cogeneratore è alimentato a gas naturale ed ha una potenza termica nominale di circa 4 MWt; i fumi di combustione generati, prima di essere emessi in atmosfera tramite il camino E52, sono trattati mediante catalizzatore e SCR alimentato ad urea per la riduzione degli NOx;
- l'aggiornamento delle metodiche di analisi e campionamento di alcuni parametri relativi alle emissioni in atmosfera,
- l'installazione di un nuovo sistema di rilevamento e registrazione automatica della temperatura, costituito da sonde di bypass, sui camini di emergenza dei quattro forni;
- l'aggiornamento della planimetria "Materie prime e rifiuti" contenente l'indicazione di tutte le vasche interrate presenti nello stabilimento;

- 2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate modificando il paragrafo **D2.4.2 "Emissioni convogliate"**, punto **"STATO di PROGETTO"** dell'Allegato alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-300 del 19/01/2018 e smi, come segue:

- per il punto di emissione in atmosfera E52 la tabella con i valori limite è sostituita con quella di seguito riportata:

PUNTO DI EMISSIONE E52 – Cogeneratore (potenza termica nominale pari a 4 MWt) - MODIFICATO

Portata massima (Nm ³ /h)	21.000
Temperatura (°C)	390 circa
Altezza (m)	10
Diametro nominale (mm)	550
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
NO _x	95
CO	240
SO _x	15 (1)
Polveri	50
NH ₃	4
NOTE: (1) Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale	

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

- il punto “Prescrizioni” è modificato sostituendo la prescrizione 6) con quanto di seguito riportato:
6) *I sistemi di registrazione in continuo dei dati di apertura/chiusura valvola installati sui camini di emergenza dei 4 forni (E20, E21, E28, E41) devono essere mantenuti in efficienza ed i dati registrati devono essere visionabili in sede di controlli e/o ispezioni da parte dell'Autorità di Controllo.*

Inoltre lo stesso punto “Prescrizioni” è integrato con quanto di seguito riportato:

- 10) *L'atomizzatore e il relativo punto di emissione in atmosfera E33 sono in stato di fermo. Qualora il gestore preveda la riattivazione deve inviare comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.*
- 11) *Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime del punto di emissione E52 (Cogeneratore) nel nuovo assetto non deve avere durata superiore a 30 giorni.*
- 12) *Per il punto di emissione E52 deve essere espletata la procedura prevista per la messa a regime, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo. I relativi rapporti di prova devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ST tramite PEC entro 30 giorni dalla messa a regime. Si fa presente che, già per le analisi di messa a regime, se il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata è superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore sarà tenuto ad inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo*
- 13) *Il risultato delle misure discontinue di autocontrollo delle emissioni in atmosfera che il gestore è tenuto ad effettuare secondo il Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, comprensivo della data, dell'orario, delle caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro delle emissioni in atmosfera, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto, mantenute unitamente ai certificati analitici a*

disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

- il punto “Requisiti specifici di notifica” è integrato come di seguito riportato:

Come previsto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e smi deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'emissione E52 nel nuovo assetto.

Il gestore è altresì tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la data effettiva di messa a regime di tale emissione.

- 2.d) Il **Piano di Monitoraggio** dell'installazione di cui al paragrafo **D2.4.2 “Emissioni convogliate”**, punto “**STATO di PROGETTO**” dell'Allegato alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-300 del 19/01/2018 e smi, è integrato con quanto di seguito riportato:

Monitoraggio e controllo

<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>Monitoraggio</i>	<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>Limiti da rispettare</i>
...omissis...			
E33	SOSPESA		
...omissis...			
E52	NO _x	annuale (1)	95 mg/Nm ³
	CO	annuale (1)	240 mg/Nm ³
	Polveri	annuale (1)	50 mg/Nm ³
	NH ₃	annuale (1)	4 mg/Nm ³
NOTE: (1) Qualora il periodo di funzionamento del cogeneratore dovesse essere superiore a 6 mesi la frequenza di monitoraggio dovrà essere semestrale.			

Nel report annuale deve essere presentato e commentato un quadro degli eventi registrati inerenti l'apertura dei camini by-pass forni, riportante la causa scatenante, la durata, la temperatura dei fumi.

- 2.e) Il paragrafo **D3.1.1 “Emissioni in atmosfera”** dell'Allegato alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-300 del 19/01/2018 e smi è modificato sostituendo il punto “**Metodi manuali di campionamento e analisi di emissioni**” con quanto di seguito riportato:

Metodi manuali di campionamento e analisi di emissioni

<i>Parametro/inquinante</i>	<i>Metodi di misura</i>
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione</i>	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno</i>	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
<i>Anidride Carbonica (CO₂)</i>	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</i>	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);

<i>Parametro/inquinante</i>	<i>Metodi di misura</i>
	ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
<i>Silice libera cristallina</i>	UNI 11768:2020
<i>Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)</i>	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
<i>Monossido di Carbonio (CO)</i>	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
<i>Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	UNI EN 12619:2013(*)
<i>Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m³)</i>	UNI EN 13725:2022
<i>Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2</i>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
<i>Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2</i>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
<i>Acido Fluoridrico (HF)</i>	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999;
<i>Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF</i>	UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
<i>Aldeidi</i>	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A

- 3) Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-300 del 19/01/2018 e smi;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e all'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.